

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo II - Delle persone giuridiche

Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati (Abrogato)

[La persona giuridica non può acquistare beni immobili [c.c. [812](#)] , né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati [c.c. [649](#)] senza l'autorizzazione governativa [c.c. [473](#), [782](#)].

Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto [c.c. [255](#); disp. att. c.c. [5](#), [6](#), [7](#)] .]